



Alle Istituzioni Scolastiche ed Educative
Statali

Loro e-mail

e, p.c.

All' Ufficio Centrale di Bilancio presso il
MIUR

All' Ispettorato Generale per gli
Ordinamenti del Personale – Ragioneria
Generale dello Stato – MEF

All' Ispettorato Generale di Finanza –
Ragioneria Generale dello Stato – MEF

All' Ispettorato Generale di Bilancio –
Ragioneria Generale dello Stato – MEF

Alla Direzione centrale dei sistemi
informativi e dell'innovazione –
Dipartimento dell'amministrazione
generale – MEF

Alla Direzione generale per il personale
scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente ed ATA (cd. "monetizzazione delle ferie non fruiti")

Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti in merito a quanto in oggetto e all'applicazione da dare all'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all'articolo 1, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità), con particolare riferimento alle date di decorrenza di quanto ivi disposto.

Si ritiene quindi utile fornire i seguenti chiarimenti sulla materia di cui trattasi, d'intesa con le competenti Direzioni del Ministero dell'economia e delle finanze nonché con la Direzione Generale per il Personale Scolastico di questo Ministero.

ARTICOLO 1 COMMA 54 LEGGE 228/2012

In merito ai periodi in cui il personale docente fruisce delle ferie, il CCNL 29-11-2007 dispone, agli artt. 13 e 19, quanto segue:

- il personale docente a tempo indeterminato fruisce le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Nella rimanente parte dell'anno, compresi i periodi di sospensione delle lezioni, non può fruire le ferie, salva la facoltà di



fruirne per 6 giorni subordinatamente alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede senza oneri aggiuntivi (cfr. art. 13). Il dirigente scolastico adotta provvedimenti per porre in ferie il personale di cui trattasi nei periodi prima indicati;

- il personale docente a tempo determinato fruisce le ferie alle medesime condizioni del personale a tempo indeterminato (cfr. art. 19 comma 1), salva la possibilità di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni (cfr. art. 19 comma 2 terzo periodo), sebbene non possa essere obbligato a fruirle in detto periodo.

Successivamente il DL 95/2012, all'articolo 5 comma 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando le disposizioni normative e contrattuali contrastanti. In particolare sono disapplicate tutte le norme che consentivano al personale a tempo determinato di "monetizzare" le ferie.

Quindi a decorrere dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del citato DL 95/2012, e sino al 31 dicembre 2012 il personale scolastico, quantomeno quello a tempo determinato, era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni, dato atto che per il personale a tempo indeterminato i periodi di sospensione delle attività didattiche sono capienti rispetto alle ferie maturate, per evitare che si incorra nella "monetizzazione". Resta invariato per il dirigente scolastico l'obbligo di provvedere al riguardo, ove occorrente, per evitare la cd. "monetizzazione". Con riferimento a quanto disposto dal CCNL 29-11-2007 come sopra riportato, risulta quindi disapplicato, in particolare, l'articolo 19 comma 2 terzo periodo a far data dal 7 luglio 2012.

Successivamente è intervenuta sulla materia la Legge di Stabilità per il 2013 ove, all'articolo 1 comma 54, è disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Il comma 54 entra in vigore il 1° gennaio 2013. Nella parte in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal DL 95/2012 esplica però i suoi effetti dal 1° settembre 2013 ai sensi del successivo comma 56.

Per quanto sopra il comma di cui trattasi non disapplica ulteriori norme contrattuali rispetto quelle già disapplicate dal DL 95/2012. Quindi per il personale a tempo determinato l'efficacia del comma in questione non è differita al 1° settembre 2013.

Per quanto riguarda invece il personale a tempo indeterminato, il comma 54 disapplica il contratto vigente ove estende il periodo in cui detto personale può essere posto in ferie sino a comprendere tutti i periodi di sospensione delle lezioni e, di conseguenza, entra in vigore il 1° settembre 2013.

In particolare si osserva che il comma in questione non innova alcunché, rispetto il CCNL 29-11-2007, con riferimento ai giorni in cui è consentito al personale a tempo determinato chiedere la fruizione delle ferie.

Infine, circa il personale ATA, la norma di cui trattasi non introduce alcuna novità.

ARTICOLO 1 COMMA 55 LEGGE 228/2012

La Legge di Stabilità, all'articolo 1 comma 55, introduce una deroga al principio generale posto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012 del divieto di "monetizzazione" per le ferie non fruite. Detto divieto è operativo dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge e dunque a decorrere dal 7 luglio 2012, essendo disapplicate dalla medesima data tutte le



norme contrattuali contrastanti tra le quali l'articolo 13 comma 15 e l'articolo 19 comma 2 ultimo periodo del CCNL 29/11/2007.

La deroga introdotta col richiamato articolo 1 comma 55 consente, invece, la monetizzazione delle ferie «per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.» Tale deroga non contrasta con alcuna norma contrattuale poiché, come detto, alla data di entrata in vigore della stessa le norme contrattuali che consentivano la monetizzazione delle ferie erano state già disapplicate, dal 7 luglio 2012, con l'entrata in vigore del DL 95/2012.

Si rimarca che l'articolo 1 comma 55 di cui trattasi fa riferimento ai «giorni [...] in cui è consentito al personale [...] fruire delle ferie» e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della "monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrata al paragrafo precedente, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.

Ne consegue che successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la "monetizzazione" delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Per il personale ATA, in particolare quello supplente breve e saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29/11/2007, e quindi agli stessi, a decorrere dal 7° luglio 2012, potrà essere riconosciuta la "monetizzazione" solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro. Si pensi al caso del rapporto di lavoro di durata inferiore a quella necessaria per maturare almeno un giorno intero di ferie. Infine, per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale e sino al termine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al divieto generale di "monetizzazione" posto dall'articolo 5 comma 8 del decreto legge 95/2012 nella versione entrata in vigore il 7 luglio 2012. Pertanto per detto personale la "monetizzazione" è consentita unicamente nei residui casi contemplati dalla nota DFP 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per quanto sopra ed avuto riguardo anche alla durata dei diversi contratti, la "monetizzazione delle ferie" dal 1° gennaio 2013 è consentita a legislazione vigente come di seguito esposto:

	Dal 7 luglio 2012	Dal 1° gennaio 2013
Docenti a tempo indeterminato	Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012	
Docenti con nomina annuale	Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012	
Docenti con nomina sino al termine delle attività didattiche	Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012	Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto
Docenti supplenti brevi e saltuari	Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012	Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto
Personale ATA non supplente breve e saltuario	Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012	



	Dal 7 luglio 2012	Dal 1° gennaio 2013
Personale ATA supplente breve e saltuario	Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012	Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro

Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc...

Infine, per quanto riguarda le ferie maturate sino al 31 dicembre 2012 e quindi prima dell'entrata in vigore del comma di cui trattasi, le stesse sono monetizzabili unicamente nei casi di cui alla citata nota DFP 32937/2012.

Il Direttore Generale

Marco Ugo Filisetti